



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

- SEZIONE LAVORO -

composta dai magistrati:

Dr.ssa Alessandra Angeleri - Presidente
Dr. Alessio Gambaracci - Consigliere
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 74 dell'anno 2019 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.

promossa da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, con sede in Roma, Via
Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Stefania Di Cato, Giulia Renzetti, Manuela
Varani, Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi e Riccardo Lini – in virtù di procura generale alle liti a
rogito del dr Paolo Castellini, notaio in Roma, del 21 luglio 2015, repertorio n. 80974, rogito n.
21569 – ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto stesso in Perugia,
v. Canali 1

- appellante -

contro

N. 50/20 Sent.
*Appello avverso
sentenza n. 139/19 del
Tribunale di Terni;
riliquidazione pensione
d'inabilità*



TEMPERINI GIANLUCA, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Daniela Carbone e Leonardo Carbone e con loro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Giubboni, sito in Perugia, via Caporali n. 29, in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione in appello

- a p p e l l a t o -

OGGETTO: *Appello avverso sentenza n. 139/19 del Tribunale di Terni; riliquidazione pensione d'inabilità.*

Causa decisa all'udienza in camera di consiglio del 13 maggio 2020.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'APPELLANTE: "Riformare la sentenza laddove il giudice *"1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di inabilità a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti, previo cumulo dei contributi versati anche nella Gestione Artigiani e Commercianti, nonché dichiarato anche il diritto del ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare, condanna l'I.N.P.S. al pagamento in favore di Temperini Gianluca dei relativi arretrati a decorrere dal 1° dicembre 2013, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991; 2. compensa le spese di lite"* e, per l'effetto, rigettare la domanda. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".

PER L'APPELLATO: "perché l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis*, voglia respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado n. 139 del 27.03.2019 del Tribunale di Terni – sezione civile, e condanna l'Amministrazione appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia concerneva, in primo grado, la domanda formulata da Temperini Gianluca, contro l'I.N.P.S., con ricorso depositato in data 3 febbraio 2016 dinanzi al Tribunale di Terni, al



fine di ottenere la riliquidazione, a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti, della pensione di inabilità già riconosciutagli a decorrere dal 1° dicembre 2013, ma a carico della Gestione Artigiani e Commercianti, nonché il riconoscimento del diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla propria prestazione pensionistica secondo i criteri di liquidazione della gestione lavoratori dipendenti, con conseguente condanna dell'Istituto convenuto a corrispondergli le differenze maturate rispetto a quanto percepito, oltre agli interessi ed alla rivalutazione come per legge.

2. Con sentenza n. 139/2019, pubblicata il 27 marzo 2019, il Tribunale di Terni, in accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di inabilità a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti, previo cumulo dei contributi versati anche nella Gestione Artigiani e Commercianti, nonché a percepire l'assegno per il nucleo familiare, e condannava l'I.N.P.S. al pagamento dei relativi arretrati a decorrere dal 1° dicembre 2013, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6°, l. n. 412/1991.

Il giudicante traeva il proprio convincimento dal disposto di cui all'art. 1, comma 240, della legge n. 228/2012, dal quale era desumibile che il trattamento d'inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222 del 1984 doveva essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile a favore dell'interessato in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica alla quale il lavoratore era iscritto al momento di verifica dello stato inabilitante. Tale disciplina aveva introdotto una nuova ipotesi di cumulo, diversa da quella prevista dagli artt. 20 e 21 della legge n. 613 del 1966, che consentiva di derogare a quella più restrittiva di cui alla legge n. 613 e di operare, così, il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni (dipendenti, autonomi e le altre previste) qualunque fosse tra queste quella presso la quale veniva richiesta la liquidazione della pensione e che doveva, anzi, coincidere con quella in cui l'interessato era iscritto al momento in cui si verificava l'invalidità; di tal ché, in base a detta norma, il cumulo era possibile non più soltanto nella Gestione dei lavoratori autonomi, ma anche nel Fondo lavoratori dipendenti.



3. Con ricorso depositato in data 16 aprile 2019 proponeva appello l'I.N.P.S. chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta in primo grado dal ricorrente.

Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 della legge n. 613 del 1966 secondo cui, in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione d'inabilità doveva essere liquidata nell'ambito della gestione autonoma, ai sensi della suddetta legge, nonostante che il beneficio fosse stato richiesto il 1° gennaio 2013, quando il ricorrente era iscritto alla gestione dei lavoratori dipendenti. Pertanto, l'Istituto aveva liquidato la pensione d'inabilità nell'ambito della gestione dei lavoratori autonomi, utilizzando tutta la contribuzione presente nell'estratto conto del ricorrente e, trattandosi di una pensione d'inabilità liquidata nell'ambito della gestione degli autonomi, non potevano essere riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare riguardanti la pensione d'inabilità a carico del Fondo dei lavoratori dipendenti.

Si costituiva in appello Temperini Gianluca contestando il gravame di cui chiedeva il rigetto perché infondato.

L'appellato evidenziava in particolare come l'art. 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 avesse introdotto una nuova ipotesi di cumulo, diversa ed ulteriore rispetto a quella prevista dagli artt. 20 e 21 della legge n. 613 del 1966 e che consentiva di derogare a quest'ultima più restrittiva.

Pertanto, le stesse circolari INPS (n. 120 e n. 140 del 2013) precisavano che la domanda relativa alla pensione di inabilità doveva essere presentata all'Ente gestore della forma assicurativa a cui il lavoratore era iscritto al momento della domanda stessa.

Conseguentemente, l'I.N.P.S. avrebbe dovuto liquidare la pensione d'inabilità secondo i criteri e le norme previste dalla Gestione dei lavoratori dipendenti in quanto l'appellato, al momento della presentazione della domanda pensionistica, era lavoratore dipendente, con conseguente diritto al riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare.



In seguito all'insorgere, nei primi mesi del 2020, dell'epidemia di COVID-19, causata dal virus SARS.COV-2, ed all'emanazione dei provvedimenti di legge diretti a fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente e a contenere l'espansione del contagio, il 10 aprile 2020 la Corte d'Appello ha emanato le Linee guida previste dall'art. 83, comma 7, lett. d del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, adottate dal Presidente della Sezione Lavoro, d'intesa con il Presidente della Corte, e sottoscritte anche dai rappresentanti degli Ordini degli Avvocati del Distretto e dell'Avvocato Distrettuale dello Stato. Nelle Linee Guida è stato disposto che – nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, successivamente esteso, dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, al 31 luglio 2020 – le udienze di discussione riguardanti i procedimenti nei quali non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dalla trattazione scritta, prevista dall'art. 83, comma 7, lett h. Pertanto, esauriti gli incombeni della trattazione scritta, il giudizio veniva deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2020.

4. L'appello è infondato.

Stabiliscono i commi 239 e 240 dell'art. 1 della legge n. 228/2012:

“239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'art. 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge



22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione d'inabilità in una delle dette gestioni”.

Tali disposizioni, secondo la condivisibile interpretazione resa dal primo giudice, hanno introdotto una nuova ipotesi di cumulo dei contributi versati in diverse gestioni, qualunque sia, tra queste, quella presso la quale viene chiesta la liquidazione, diversa ed ulteriore rispetto a quella prevista dagli artt. 20 e 21 della legge n. 613 del 1966, che consentiva di operare il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni nell'ambito, tuttavia, di una liquidazione richiesta ed erogata nell'ambito della sola Gestione dei lavoratori autonomi.

Di tale avviso, del resto, è lo stesso I.N.P.S. che, attraverso le proprie circolari emanate al fine di interpretare le disposizioni di cui ai citati commi 239 e 240, ha espressamente stabilito:

“Il trattamento di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 [...] ferme restando le condizioni di non titolarità di trattamento pensionistico e di cumulo di periodi non coincidenti, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate.

Con tale previsione, il legislatore ha inteso valorizzare tutta la contribuzione a favore dell'interessato, presente nelle diverse gestioni, ai fini di un unico trattamento di inabilità.

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in conformità con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti di cui all'articolo 2 della legge n. 222/1984, richiesti



nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Sarà la gestione di ultima iscrizione a provvedere all'accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario ..." (così, punto 2.3 rubricato "Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità" della circolare INPS n. 120 del 6 agosto 2013). [sottolineatura a cura dell'estensore]

Ed ancora: "La pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste" (così, punto 5 rubricato "Liquidazione della pensione di inabilità" della circolare INPS n. 140 del 3 ottobre 2013) ... "La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante" (così, punto 6 rubricato "Decorrenza" della circolare INPS n. 140 del 3 ottobre 2013).

Ciò posto, è evidente che il Temperini, che vantava una contribuzione sia quale lavoratore dipendente che quale lavoratore autonomo, ha diritto alla liquidazione della pensione di inabilità e degli assegni per il nucleo familiare nell'ambito del Fondo dei lavoratori dipendenti, previo cumulo dei contributi versati in entrambe le gestioni, in quanto al momento della presentazione della domanda e dell'accertamento dello stato di inabilità era iscritto al Fondo dei lavoratori dipendenti.

Attraverso l'atto di gravame l'I.N.P.S. sostiene che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ricorrente nel caso di specie, la pensione d'inabilità dovrebbe continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966 e, quindi, operando il cumulo dei contributi nell'ambito della Gestione dei lavoratori autonomi.

Ad avviso dell'Istituto appellante l'ambito applicativo dei commi 239 e 240 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 dovrebbe essere ristretto ai soli casi in cui il richiedente la pensione d'inabilità possieda contribuzione anche presso le altre gestioni indicate nella legge n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria).

Tale interpretazione restrittiva non può essere condivisa.



Ed infatti, la disposizione di cui al comma 240, nell'elencazione dell'ambito applicativo della nuova disciplina del cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni, recita testualmente: “*Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ...*”.

[sottolineatura e grassetto a cura dell'estensore]

Pertanto, secondo il chiaro elemento testuale della norma, è sufficiente l'iscrizione anche a due sole gestioni per l'applicazione della stessa, quali possono essere quella dei lavoratori dipendenti e quella dei lavoratori autonomi (come nell'odierna fattispecie), senza che occorra il cumulo con alcuna o tutte le altre gestioni indicate, altrimenti il legislatore non avrebbe utilizzato la locuzione “*due o più*”.

5. In definitiva, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato.

P. Q. M.

LA CORTE D'APPELLO

Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato per il secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.400,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, IVA e contributo *ex art.* 11 legge n. 576/1980, da



distrarsi pro quota in favore degli avvocati Daniela Carbone e Leonardo Carbone dichiaratisi antistatari.

Visto l'art. 13 comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato.

Così deciso in Perugia il 13 maggio 2020.

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Pierluigi Panariello)

firma digitale

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Alessandra Angeleri)

firma digitale

